EPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO - SEZ. OTTAVA CIVILE

Dott.ssa Elisabetta Dopudi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, vertente

TRA

AVV. MO.FR., in qualità di procuratore di EU.MO. e DA.MO., giusta procura notarile rep. 21825 serie 2 e n. 032641 serie 2A, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale (...)

- Attore -

CONTRO

ST.OG. S.A.S., c.f./p.i. (...), in persona del legale rappresentante Gi.Og., con sede in Milano, viale (...), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avvocato St.Fi., presso lo studio della quale, in Milano, via (...), è elettivamente domiciliato

- Convenuto -

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Avvocato Fr.Mo., nella sua qualità di procuratore dei figli Eu.Mo. e Da.Mo., conveniva in giudizio l'Amministrazione del condominio di via (...), sito in Milano, affinché venisse condannata al pagamento a suo favore della somma complessiva di Euro 1.500,00, a titolo di risarcimento danni. Deduceva parte attrice che a causa di una copiosa perdita d'acqua proveniente da una conduttura condominiale, il soffitto dell'immobile di proprietà dei signori Eu. e Da.Mo. veniva gravemente e visibilmente danneggiato, rendendo necessario ripristinarlo mediante un'opera di raschiatura, stuccatura e imbiancatura, per la quale un esperto del settore preventivava una spesa di Euro 1.300,00.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, St.Og. sas, depositando comparsa di costituzione e risposta, insistendo per la chiamata in garanzia della Un. S.p.A. quale società assicuratrice per la responsabilità professionale dello Studio, hi via preliminare, lo St.Og. sas eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva e chiedeva di essere estromesso dal giudizio, vertendosi in materia di danni derivati dalla rottura di tubature condominiali di cui dovrebbe eventualmente ritenersi responsabile il Condominio; nel merito, in via principale, insisteva per il rigetto delle domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto, nonché insistendo nell'ipotesi di riconoscimento di una qualche sua responsabilità, di essere manlevato dalla Un. S.p.A. in virtù della polizza sottoscritta con la compagnia assicuratrice.

Alla prima udienza, parte convenuta insisteva affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo allo St.Og. sas e per l'effetto venisse estromessa dal giudizio la predetta società; parte attrice produceva fotografie dello stato dei luoghi, fattura n. 56/13 di Euro 1.512,50, comprensiva di iva, della ditta Le.Ba. e chiedeva di "integrare l'atto di citazione... e notificarlo al Condominio di via (...), in persona dell'Amministratore pro tempore, con estromissione dalla presente domanda dell'Amministrazione Og. precisando che il convenuto è il Condominio"; parte convenuta aderiva all'istanza di estromissione insistendo per la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore dello St.Og. sas.

E Giudice precedente assegnatario della causa si pronunciava con ordinanza emessa fuori udienza, che veniva impugnata dinanzi il Tribunale di Milano; nelle more, il giudizio veniva riassegnato al presente giudicante, con provvedimento del Vice Coordinatore ex art. 274, secondo comma, cod. proc. civ., al fine di valutare se riunire o tenere separato il giudizio da quello portante il numero di ruolo generale 52980/13 radicato dinanzi allo stesso; il giudice nuovo assegnatario, tenute separate le cause, disponeva la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa dell'esito del giudizio di Appello; successivamente, con atto di citazione depositato in cancelleria, la causa veniva riassunta e, tenuto conto delle disposizioni del Giudice Superiore, che revocavano parzialmente l'ordinanza impugnata e rimettevano gli atti del giudizio al Giudice di Pace di Milano, ritenuto salvo ogni diverso provvedimento, il giudice assegnatario fissava udienza al fine di consentire a parte attrice di

chiamare in causa il terzo Condominio di via (...) nel termine di legge, come già disposto in accoglimento della sua precedente istanza; parte attrice non assolveva all'incombente predetto, le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva dello St.Og. sas appare fondata.

Si rileva che parte attrice;

- ha citato "L'Amministrazione del condominio sito in Milano, alla Via (...), in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. Gi.Og., con studio in Milano, Viale (...)",

- ha chiesto di volersi "1. Condannare l'amministrazione del condominio di Via (...), sito in Milano, in persona dell'Amministratore pro tempore dott. Gi.Og., o chi per esso, al pagamento della somma di Euro 1.500,00 per il rifacimento del soffitto (raschiatura, stuccatura, imbiancatura)", nonché "2. condannarsi l'amministrazione Og. alle spese, diritti ed onorari di causa",

- ha notificato l'atto di citazione "all'Amministratore del condominio di via (...), sito in Milano, nella persona del dott. Gi.Og., con studio in Milano, via (...)" (v. atto di citazione).

- in prima udienza ha chiesto espressamente di chiamare in causa il Condominio di via (...), salvo poi non provvedere ad espletare l'incombente (v. verbale di udienza).

Pertanto, parte convenuta del presente giudizio deve necessariamente ritenersi lo St.Og. sas, in proprio, in persona del Dott. Gi.Og., sebbene menzionato come Amministrazione del condominio di Via (...), sito in Milano, essendo questo il soggetto che è stato specificatamente citato in giudizio e nei confronti del quale parte attrice ha espressamente formulato ogni sua domanda, senza far riferimento alcuno alla sua veste di rappresentante legale del Condominio.

Va evidenziato che l'Amministratore del Condominio, in questo caso lo St.Og. sas, è un soggetto giuridico diverso dai Condominio, che rappresenta in viltà del mandato a lui conferito dai condomini con delibera assembleare. Invero,

l'Amministratore di Condominio ben può essere chiamato in giudizio in proprio a rispondere delle obbligazioni a lui attribuite dalla legge e che è tenuto ad eseguire con la diligenza del buon padre di famiglia, al punto che "Ove l'amministratore di un condominio, chiamato in proprio in giudizio per la presunta violazione dei suoi doveri scaturenti dal rapporto di mandato esistente nei confronti dei condomìni, sia presente in giudizio, invece, nella sua qualità di amministratore e dunque, quale rappresentante dell'ente di gestione condominiale, non sussiste la sua legittimazione processuale (Tribunale di Milano, sez. XIII del 27.11.2013). Al pari, deve concludersi per la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore, ogni qual volta venga chiamato in giudizio per questioni relative a parti comuni l'Amministratore in proprio anziché il Condominio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Premesso quanto sopra, si rileva che dall'esame complessivo dell'atto di citazione e dei documenti prodotti, emerge che parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà a causa di infiltrazioni di acqua, determinate da presunte perdite da condutture appartenenti al Condominio di via (...), senza mai contestare una qualsiasi responsabilità riconducibile all'operato dello St.Og. sas convenuto, per aver disatteso i suoi doveri professionali.

Pertanto, appare evidente che l'amministrazione St.Og. sas non può in alcun modo essere chiamata a rispondere dei danni lamentati da parte attrice, riconducibili a perdite delle condutture condominiali, delle quali eventualmente soggetto responsabile è il Condominio di via (...), in persona dell'amministratore pro tempore, soggetto giuridico diverso dallo St.Og. sas nei confronti del quale non è stata sollevata alcuna doglianza.

Si osservi che, nelle note conclusive parte attrice ha sostenuto di aver inteso chiamare in causa l'Amministratore dott. Og. quale rappresentante processuale del condominio, circostanza smentita dalla semplice lettura della citazione e delle conclusioni ivi rassegnate, come già sopra evidenziato, tante è vero che la stessa parte attrice non solo ha chiesto di chiamare in causa il Condominio di via (...) con estromissione dello St.Og. sas, disattendo poi alla sua stessa istanza, ma altresì in sede di atto di citazione in riassunzione e di precisazione delle conclusioni, ha mutato le sue domande formulandole nei confronti di altro soggetto, il "convenuto Condominio" tuttavia, nulla può disporsi in questa sede

nei confronti del Condominio medesimo, non essendo parte del presente giudizio, poiché non risulta chiamato in causa, né è intervenuto volontariamente nel procedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'attività defensionale svolta.

In relazione alle spese relative alla fase alla di impugnazione, rilevato che il Tribunale di Milano disponeva "spese all'esito del giudizio di merito di prime cure", si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti, atteso che le medesime erano concordi nella richiesta di estromissione alla base dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così provvede

- dichiara la carenza di legittimazione passiva dello St.Og. s.a.s., in persona del dott. Gi.Og.;

- condanna parte attrice a rifondere alla società convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 550,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Milano il 16 aprile 2017.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2017.